



TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

letto il ricorso relativo al procedimento iscritto al n. 3704/2023 r.g.;

rilevato che, tenuto conto del complessivo carico di ruolo e della necessità di limitare e programmare l'attività in presenza onde evitare assembramenti, occorre rinviare ad un momento successivo gli adempimenti di cui all'art. 420, comma 1, c.p.c.;

visti gli artt. 415 e 127 *ter* c.p.c.;

p.q.m.

dispone che la prima udienza, che non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, da effettuare perentoriamente entro il 09/04/2024;

dispone che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla controparte, a cura del ricorrente, nei termini di legge, autorizzando la notifica ai potenziali controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto.

Messina, 6.7.2023

Il Giudice
Valeria Totaro